



CITTA' DI TROINA

PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

COMUNE DEL PARCO DEI NEBRODI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 12/12/2022**

Art. 1 ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Troina la Consulta Giovanile. La Consulta Giovanile è composta dai giovani residenti nel Comune di Troina da almeno tre anni e di età compresa tra i 16 ed i 30 anni non compiuti. La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco e rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alle scelte amministrative.

La Consulta costituisce un organismo di partecipazione alla vita e alle Istituzioni democratiche che consente ai giovani di contribuire con proprie proposte e pareri alla definizione delle decisioni che gli organi amministrativi del Comune di Troina dovranno assumere su temi di interesse giovanile.

Art. 2 FINALITA' E COMPETENZE

La Consulta Giovanile è un organismo tecnico – consultivo del Comune di Troina istituito per la rappresentanza e l'affermazione dei diritti, dei bisogni e degli interessi dei giovani a livello comunale.

Spettano alla Consulta le seguenti competenze:

1. formulare proposte, progetti e programmi in materia di politiche giovanili ed eventi ed iniziative di vario genere rivolte comunque alle giovani generazioni, da sottoporre all'esame dell'ufficio comunale preposto all'Assessorato con delega alle Politiche Giovanili;
2. esprimere parere sugli argomenti sottopostogli dal Sindaco, dall'Assessore comunale con delega alle Politiche Giovanili, dal Presidente del Consiglio comunale. L'atto può essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere;
3. svolgere indagini, studi e inchieste rivolti ad approfondire la conoscenza delle problematiche e delle articolazioni del mondo giovanile presente sul nostro territorio;
4. promuovere ogni iniziativa volta a rafforzare il rapporto tra il Comune di Troina ed il mondo giovanile troinese, anche attraverso forme di collaborazione innovative e creative;
5. programmare il reperimento e l'impegno delle risorse finanziarie relative al capitolo di spesa del Bilancio dell'Ente denominato "Spese per l'attività della Consulta giovanile".

Art. 3 DURATA

Il mandato della Consulta giovanile dura in carica due anni e i componenti possono essere riconfermati per il biennio successivo ove permangono i requisiti richiesti, allo scadere dei quali tutti gli organi di cui all' art. 4 decadono automaticamente.

Art. 4 ORGANI

Sono organi della Consulta giovanile:

- L'Assemblea: vi partecipano i soggetti di cui all'art. 5;
- l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un referente per ciascun Gruppo di Lavoro Permanente di cui all'art. 10.

Art. 5 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo di confronto e di decisione della Consulta giovanile per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2.

La sua platea è composta dai seguenti soggetti:

1. i rappresentanti delle associazioni iscritte all' "Albo comunale delle associazioni", in misura di massimo due delegati per ciascuna. L'associazione che maturi l'iscrizione all'Albo nel corso del mandato della Consulta potrà fare richiesta di essere inserita nell'Assemblea con un suo rappresentante. Questi, però, acquisirà il diritto al voto solo a partire dal successivo mandato della Consulta stessa;
2. i rappresentanti degli studenti di Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado eletti, così come comunicato ufficialmente dal Dirigente scolastico agli uffici comunali preposti all'Assessorato con delega alle Politiche giovanili. Il rappresentante che avrà la titolarità a partecipare all'Assemblea potrà delegare, in caso di sua assenza o impedimento, in qualità di supplente, quello che, secondo il criterio di anzianità di cui sopra, gli succede nell'ordine;
3. i rappresentanti degli studenti universitari residenti a Troina ed eletti in uno degli Organi Superiori (Consiglio d'Amministrazione, Consiglio d'Amministrazione II livello, Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU, Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU II livello, Senato Accademico, Centro Universitario Sportivo e Comitato per le Attività Ricreative e Sportive) o dei Consigli di Facoltà, dei Consigli di Corso di Laurea o di Dipartimenti e Consorzi delle Università.
4. I cittadini residenti nel comune di Troina che non siano iscritti a nessuna associazione, di cui all'Albo comunale, e che non rientrano in nessuna delle categorie sopra citate, possono, che a seguito di avviso comunale, presentare richiesta sottoscritta da almeno 10 cittadini che rientrano tra i requisiti di cui all'art 1.

Il Sindaco e/o l'Assessore comunale con delega alle Politiche giovanili sono invitati permanenti ai lavori dell'Assemblea.

I soggetti di cui sopra non devono superare, al momento del loro insediamento, i 29 anni di età.

La carica di componente dell'Assemblea è a titolo gratuito ed è incompatibile con altre di natura politica e/o istituzionale, elettiva e/o esecutiva, non rientranti tra quelle ricoperte dai soggetti di cui al medesimo articolo. Il componente dell'Assemblea decade automaticamente dalla qualità di componente dell'Assemblea allo scadere del suo mandato istituzionale;

Art.6

INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA

A seguito di apposito avviso emanato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, lo stesso in via eccezionale, convoca entro 40 giorni, la seduta di insediamento dell'Assemblea. La convocazione dovrà contenere il seguente ordine del giorno: di ratifica ed elezione degli organi della Consulta. Giovanile e il giorno e l'orario entro il quale presentare le candidature alla carica di Presidente e Vicepresidente ai sensi dell'Art.10.

All'inizio della seduta, accertato il numero legale, vengono designate due scrutatore con il compito di assisterlo durante le operazioni di voto e nell'accertamento di risultato.

Art. 7

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

Le sedute della Consulta si tengono presso l'Aula consiliare del Comune di Troina.

Il Presidente convoca l'Assemblea, in via ordinaria almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria ed urgente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Egli ne ha l'obbligo qualora vi sia la richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, del Sindaco, dell'Assessore comunale con delega alle Politiche giovanili o del Presidente del Consiglio comunale.

L'avviso di convocazione delle riunioni ordinarie, che dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare e l'orario e verrà portato a conoscenza dei componenti dell'Assemblea almeno 7 giorni prima dell'adunanza, a mezzo di posta elettronica con ricevuta di ricezione o, in alternativa, via fax, raccomandata a/r o messo comunale notificatore. L'ordine del giorno di

ciascuna convocazione dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello dalla riunione.

La convocazione in via straordinaria ed urgente può avvenire anche tramite avviso telefonico, entro 48 ore dall'inizio stabilito dell'adunanza.

Il verbale delle sedute è redatto per iscritto dal Segretario di cui all'art. 10.

Le riunioni dell'Assemblea, di norma, non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 10, d'intesa con l'Assemblea stessa.

Art.8

VALIDITÀ DELLA SEDUTA E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Ogni seduta dell'Assemblea è valida, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno della totalità dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora, è necessaria la presenza di almeno 1/4 della totalità dei suoi membri. Il numero legale dovrà essere accertato dal presidente mediante appello nominale. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti al momento della votazione, purché vi sia almeno 1/4 dei soggetti che formano la platea dell'Assemblea e le deliberazioni non abbiano ad oggetto modifiche al Regolamento di cui all'art. 14.

Ciascun componente non può essere delegato a votare in nome e per conto di altri membri dell'Assemblea.

Art. 9

OBBLIGHI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

Il componente dell'Assemblea che non partecipa a tre sedute consecutive è diffidato ufficialmente dal Presidente. Se, nonostante tale atto, il rappresentante reitera l'assenza per la seduta successiva, decade automaticamente dalla carica. In tal caso, l'associazione o l'ente di riferimento della persona decaduta viene invitata dal Presidente a nominare un nuovo rappresentante.

Se, durante il mandato della Consulta, un'associazione o ente intende sostituire il suo rappresentante, comunica ufficialmente la nuova nomina all'ufficio comunale preposto all'Assessorato con delega alle Politiche giovanili e, per conoscenza, all'Ufficio di Presidenza della Consulta.

Art. 10

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Consulta verso i terzi, la presiede, ne convoca l'Assemblea definendone, insieme agli altri componenti dell'Ufficio Presidenza di cui all'art. 11, l'ordine del giorno della relativa seduta. Egli viene scelto tra i componenti dell'Assemblea ed è eletto, a scrutinio segreto, da tale organo nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se alla prima votazione non si raggiunge la suddetta maggioranza, si prosegue ad oltranza rispettando lo stesso quorum. Il Presidente può essere riconfermato per il biennio successivo ed una sola volta, purché mantenga i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Il Vicepresidente, che viene eletto con le stesse modalità di elezione del Presidente, fa le veci di questi, in ogni funzione di cui al comma precedente, in caso di sua assenza o impedimento.

Ogni proposta di candidatura alla carica di Presidente deve essere presentata insieme al programma, presso gli uffici comunali preposti all'Assessorato alle Politiche giovanili entro 48 ore dall'orario di prima convocazione risultante dall'avviso di cui all'art. 6. Scaduto tale termine, le candidature ed i corrispondenti programmi sono visionabili da chiunque, tra i componenti dell'Assemblea, ne abbia interesse. Solo nel caso in cui non venga depositata alcuna candidatura entro il limite temporale di cui sopra, l'Assemblea dovrà decidere, al momento dell'insediamento, un nuovo termine di presentazione.

Ad inizio seduta, dopo che ciascun candidato alla carica di Presidente ha riassunto brevemente i punti principali del suo programma, si procede alla votazione. Successivamente, si prosegue, con le medesime modalità di voto, all'elezione del Vicepresidente.

Art. 11

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è un organo ristretto, di ausilio del Presidente nello svolgimento del lavoro d'istruzione e di direzione dell'attività dell'Assemblea.

Esso è composto dai seguenti soggetti:

1. il Presidente di cui all'art. 10;
2. il Vicepresidente di cui all'art. 10;
3. il Segretario, che redigerà il verbale delle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, e che è nominato dal Presidente nella seduta d'insediamento dell'Assemblea, insieme al Vicesegretario. Quest'ultimo farà parte dell'Ufficio di Presidenza solo in sostituzione del Segretario. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Presidente provvederà ad incaricare un altro componente dell'organo riunito, che ne farà provvisoriamente le veci;
4. un referente per ogni Gruppo di Lavoro Permanente, di cui all'art. 12

Il Sindaco e/o l'Assessore comunale con delega alle Politiche giovanili sono invitati permanenti ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta del suddetto organo è valida se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Ufficio di Presidenza non delibera in nessun caso, potendo esclusivamente fare proposte da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea.

Art.12

GRUPPI DI LAVORO PERMANETE

Possono essere formati, su proposta del Presidente, all'interno dell'Assemblea stessa. I Gruppi sono quattro:

- Eventi, sport e attività ricreative
- Attività culturali e Pubblica Istruzione
- Ambiente
- Solidarietà sociale.

Essi programmano ed organizzano la loro attività di lavoro in modo autonomo, sebbene nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea e dei criteri previsti per la validità delle sedute e delle deliberazioni di cui all'art. 7. Tali gruppi sono costituiti alla seconda seduta dell'Assemblea ed ogni componente ha diritto ad aderire ad uno solo di essi. Alle relative sedute possono essere invitati i presidenti (o loro delegati) delle associazioni comunali che operano nell'ambito di attività del gruppo di lavoro, il Sindaco, l'Assessore comunale con delega alle Politiche giovanili, il Presidente del Consiglio comunale. Possono essere costituiti anche Gruppi di Lavoro Provvisori per il perseguimento di finalità di durata limitata, a partecipazione volontaria dei componenti dell'Assemblea e che si sciolgono al venir meno delle finalità stesse.

Art. 13

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

L'Amministrazione comunale assicura lo svolgimento dell'attività della Consulta, mettendo a disposizione i locali per le riunioni ed il materiale necessario.

Gli organi della Consulta sono collaborati, nell'esercizio delle loro funzioni, dal personale dipendente che fa capo all'ufficio comunale preposto all'Assessorato con delega alle Politiche Giovanili.

Nell'avvalersi di siffatto personale, gli organi della Consulta possono richiedere dati e/o studi in possesso dell'ufficio stesso per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2.

Art. 14

FORME DI FINANZIAMENTO

Nel bilancio del Comune di Troina viene iscritto un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per il funzionamento e l'attività della Consulta giovanile". Esso contiene le risorse finanziarie stanziare dagli organi del Comune o derivanti da contributi, donazioni, sponsorizzazioni intestate all'Ente e da destinare esclusivamente all'attività promossa dalla Consulta per le finalità ed i compiti di cui all'art. 2.

La responsabilità amministrativa del rendiconto della spesa di cui sopra fa capo all'Assessorato comunale con delega alle Politiche giovanili.

Art. 15

MODALITA' DI RINNOVO DELLA CONSULTA

Allo scadere del mandato biennale di cui all'art. 3, si procede al suo rinnovo, rispettando le disposizioni contenute nel regolamento. Non oltre 60 giorni dalla sua pubblicazione, il Sindaco o l'assessore con delega alle politiche giovanili, convoca la seduta d'insediamento dell'Assemblea, che presiede personalmente o tramite l'Assessore comunale con delega alle Politiche Giovanili.

L'ordine del giorno della seduta di cui sopra deve prevedere l'elezione degli organi di cui all'art. 4, tranne che per i Gruppi di Lavoro Permanenti, la cui costituzione è prevista alla seduta successiva a quella d'insediamento dell'Assemblea.

Art. 16

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'approvazione definitiva delle modifiche al presente Regolamento è di competenza esclusiva del Consiglio comunale, anche su iniziativa dell'Assemblea della Consulta, d'intesa con l'ufficio comunale preposto all'Assessorato con delega alle Politiche giovanili. In quest'ultimo caso, l'Assemblea delibera le modifiche a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 17

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le limitazioni di cui all'art. 5, comma 2, punto 1, non si applicano ai soggetti che fanno parte della platea dell'Assemblea che s'insedierà con l'entrata in vigore del presente Regolamento. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti in materia e dello Statuto comunale.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata e sostituita ogni altra disposizione comunale vigente in materia.